



## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni) si procede con l'applicazione di diritti annuali in **misura fissa** per le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative **unità locali**.

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (quindi il riferimento è al D.M. 21/04/2011 "*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*" i cui importi sono stati confermati per le annualità dal 2012 al 2014) ha subito una riduzione percentuale progressiva pari al 35% per l'anno 2015, al 40% per l'anno 2016 e **a decorrere dall'anno 2017 è pari al 50%**.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese il Ministero dello Sviluppo Economico, valutata la rilevanza del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Con **decreto del 22/05/2017**, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero competente **ha autorizzato per il triennio 2017-2019 l'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale** (rispetto alle misure derivate dall'applicazione del D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014) giusta delibera del Consiglio camerale della Camera di commercio di Taranto n. 3 del 28/03/2017.

### IMPORTI - MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTI

Con **nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016** il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 "*Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio*" alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la **riduzione percentuale stabilita per l'anno 2017 è pari al 50 %** rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 "*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*" (confermato per le annualità dal 2012 al 2014) con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

Il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011, in vigore per il 2014, mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e **solo al termine del calcolo** si applicherà **prima la riduzione del 50%** (prevista per legge a partire dal 2017) e **poi l'incremento percentuale del 20%** giusto decreto firmato il 22/05/2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, della maggiorazione deliberata dalla Camera di commercio di Taranto (maggiorazione che mantiene sostanzialmente invariati, a parità di fatturato, gli importi rispetto a quanto già stabilito per il 2016).

Le **imprese individuali** iscritte nella **sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese (anche se iscritte contemporaneamente anche nella sezione speciale) versano una **misura fissa pari a € 120,00 per l'impresa ed € 24,00 per ciascuna unità locale (1)** già iscritta al 1/01/2017.

Per **tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria** (anche se annotati anche nella sezione speciale) il diritto dovuto per la sede legale si determina **applicando al fatturato complessivo** realizzato nel **2016** (la cui definizione è riportata nella **nota 2**) come dichiarato sul **modello IRAP 2017** (o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c., solo per alcune tipologie di imprese, quali ad esempio le imprese di assicurazione, le società in regime forfettario ed i Confidi come definiti dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge 24.11.2003 n. 326) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.



| Scaglioni di fatturato |               | Aliquote %                              |
|------------------------|---------------|---|
| da euro                | a euro        |   |
| 0                      | 100.000,00    | € 200,00 (misura fissa)                 |
| oltre 100.000,00       | 250.000,00    | 0,015%                                  |
| oltre 250.000,00       | 500.000,00    | 0,013%                                  |
| oltre 500.000,00       | 1.000.000,00  | 0,010%                                  |
| oltre 1.000.000,00     | 10.000.000,00 | 0,009%                                  |
| oltre 10.000.000,00    | 35.000.000,00 | 0,005%                                  |
| oltre 35.000.000,00    | 50.000.000,00 | 0,003%                                  |
| oltre 50.000.000,00    |               | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |

L'importo così determinato deve intendersi **per la sola sede** (pre-riduzione) cui si dovrà sommare quello dovuto per la singola **unità locale** (pari al **20% del diritto dovuto** per l'impresa già determinato, con un **tetto massimo di euro 200,00**), da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella **stessa provincia della sede** o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte **in altre province** (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla **scadenza ordinaria di versamento** si dovrà quindi applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) **prima la riduzione del 50%** prevista dal D.L. n. 90/2014 e successivamente **la maggiorazione del 20%** (autorizzata per Taranto dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 in corso di registrazione alla Corte dei Conti) **o la maggiorazione percentuale** (deliberata da altre Camere di commercio) nel caso di imprese pluri-localizzate.

Infine si dovrà procedere all'**arrotondamento matematico** prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e poi all'unità di euro** (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("**TA**" per sede legale ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla **scadenza ordinaria** è infatti espresso in **unità di euro**, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato **nei successivi 30 giorni** (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato, e arrotondato ad unità di euro, **si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo**. Quest'ultimo risultato in questo caso si arrotonda però al **centesimo di euro** (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

Si ricorda che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3/03/2009 (disponibile integralmente sul sito della Camera) e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

Riepilogando in estrema sintesi:

- **le imprese che esercitano attività senza unità locali** calcoleranno l'importo base applicando la misura fissa e gli scaglioni (mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali) applicando di seguito la **riduzione del 50%** e successivamente **la maggiorazione del 20%**, arrotondando l'importo ottenuto - con il metodo matematico - prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro (la **misura fissa** del primo scaglione di fatturato - da 0 a 100.000 euro - sarà quindi pari a **euro 120,00**, la **misura massima** invece non supererà i **24.000 euro**);
- **le imprese che esercitano attività con unità locali site nella stessa provincia della sede** calcoleranno in base alle seguente **Formula**: importo sede + (20% importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali in provincia) - 50% = importo totale + 20% maggiorazione e successivamente arrotondamento al centesimo di euro ed ad unità di euro.
- **le imprese con unità locali in altre province** calcoleranno in base alla seguente **Formula**: (dovuto sede x20% = importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale Camera - 50% riduzione + \_\_\_% maggiorazione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro, da indicare sul modello F24 con un rigo separato distinto con il diverso **codice ente (= sigla provincia)** relativo

alla singola Camera di commercio destinataria del versamento.

**ATTENZIONE:** In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella risultante dalla scheda informativa allegata alla presente nota, si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese (per le sedi secondarie) e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate. Le **unità locali** che abbiano **cessato l'attività al 31/12/2016** la cui denuncia di cessazione sia stata presentata dopo il **30/01/2017** sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017.

**IMPORTANTE:** Le **unità locali iscritte nel corso del 2017** – ove riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni con modello F24. Se tale pagamento non è stato eseguito, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza (l'importo del diritto in questo caso è di **euro 24,00** per ogni unità locale). *Nel caso in cui il versamento sia già stato eseguito per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione del 50%, senza la maggiorazione del 20%), la differenza dovrà essere versata entro il termine stabilito per legge per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive.*

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato per tutte le imprese ed i soggetti già iscritti al 1/01/2017 al Registro delle imprese e/o al R.E.A. entro il **termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17, comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.).

Il pagamento **può** essere effettuato, **nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento**, **maggiorando l'importo del diritto annuale dovuto (espresso in unità di euro) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale)**. L'importo così determinato deve essere versato con il codice tributo 3850, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti su modello F24.

*Eventuali proroghe di tali termini di pagamento disposte con decreto si applicano anche al diritto annuale.*

**Le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione del 20%) effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive).**

## COME SI VERSA

Il modello F24 telematico (da effettuare direttamente mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti da intermediari abilitati oltre che da istituti bancari e da Poste Italiane s.p.a.) va compilato seguendo le istruzioni sotto riportate, eventualmente compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale relativi all'anno 2016 ( solo se il credito sia stato confermato preventivamente dall'Ufficio diritto annuale).

|  |  |
|--|--|
| F24  | Modalità di compilazione   |
| <b>Contribuente</b>                        | indicare il <u>codice fiscale dell'impresa</u> (non la P.IVA) i dati anagrafici e il domicilio fiscale.<br><b>Attenzione:</b> nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello riportato nella nota informativa inviata, corrispondente a quello depositato al Registro delle imprese, il versamento non verrà abbinato alla posizione dell'impresa. E' necessario in tal caso presentare l'obbligatoria denuncia di variazione al Registro delle imprese del C.F. e dei dati anagrafici (anche se variati da Anagrafe Tributaria)   |
| <b>Sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI</b> | <u>codice ente/codice comune:</u> indicare la sigla della provincia della Camera di commercio ( <b>TA</b> ) destinataria del versamento (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive).<br>Le imprese con unità locali in province diverse dalla sede indicheranno distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo.<br><u>ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili:</u> non compilare<br><u>codice tributo:</u> <b>3850</b><br><u>rateazione:</u> non compilare<br><u>anno di riferimento:</u> <b>2017</b><br><u>importi a debito versati:</u> scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" |



importi a credito compensati: non compilare

## **SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI**

Le imprese che trasferiscono nel corso dell'anno la sede legale in altra provincia versano il diritto relativo all'impresa **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede è iscritta al 1 gennaio 2017**. Nel caso in cui, nella provincia di provenienza, l'impresa continui a svolgere l'attività all'indirizzo già sede legale dell'impresa dovrà iscrivere una nuova unità locale in quella provincia, il diritto annuale in tal caso, dovrà essere versato entro 30 giorni, come previsto per le unità locali di nuova iscrizione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2017:

- le imprese che al 31/12/2016 risultino in **fallimento o in liquidazione coatta amministrativa** (salvo il caso in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2017. Nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa.
- le **società e gli altri soggetti collettivi** che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2016 (oppure siano state sciolte senza messa in liquidazione entro la stessa data, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge) ed abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2017, tale esonero si applica anche nel caso di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR n. 247/2004 o ai sensi dell'art. 2490 c.c.;
- le **società cooperative** che siano sciolte con provvedimento adottato dall'autorità governativa entro il 31/12/2016 ai sensi dell'art. 2545 – septiesdecies c.c. (già art. 2544 c.c.).

## **SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà contestata una sanzione amministrativa sull'**ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. n. 54/2005, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19/12/2005, successivamente modificato, consultabile integralmente sul sito.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale, o versano in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione della misura della sanzione applicabile avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Se il pagamento viene eseguito **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine di versamento (**c.d. ravvedimento breve**) si applica la sanzione ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005), mentre nel caso di versamento eseguito **entro un anno** dalla scadenza del termine di versamento (**c.d. ravvedimento lungo**), la sanzione è ridotta al **6%** (1/5 del 30% come stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005).

Il versamento dovrà essere eseguito su **modello F24 sez. IMU e altri Tributi Locali** versando oltre al diritto omesso – totalmente o parzialmente – con il **codice tributo 3850**, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **codice tributo 3851** – e la sanzione ridotta – **codice tributo 3852** – indicando nel campo codice Ente la sigla della provincia “**TA**” e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici l'anno della violazione che si intende sanare (il ravvedimento è al momento ancora possibile solo per l'annualità **2016** e per le nuove iscrizioni entro il termine di un anno).

Sul sito istituzionale della Camera di commercio [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it) nella sezione **Diritto annuale** sono disponibili informazioni di carattere generale oltre ai fogli di calcolo per il calcolo del diritto annuale 2017 ed il calcolo del ravvedimento operoso 2016.

E' disponibile altresì un **sito nazionale di calcolo e pagamento** del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it>).

Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Ufficio diritto annuale ai seguenti numeri 099/7783150, 099/7783129, fax 099/7783042, @-mail:[dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it).

*A partire dal 2016 la presente lettera informativa viene inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che è stato comunicato al Registro delle imprese. Non sarà più effettuato alcun invio cartaceo ai soggetti sprovvisti di una P.E.C. valida depositata. Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificarne periodicamente il contenuto e provvedere a comunicare ogni variazione dell'indirizzo P.E.C., tramite la sezione “Pratica semplice” del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).*



**Note:**

(1) per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

(2) **DEFINIZIONE DI FATTURATO**

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

Con nota del Ministero Sviluppo Economico prot. n. 19230 del 3.03.2009 sono individuati nel dettaglio i righi del modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2017) con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati. Si sottolineano alcuni criteri generali:

- anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;

- i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni e nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. III del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato)

**MODELLO IRAP 2017 - QUADRO IC Società di capitali**

- **Sezione I – Imprese industriali e commerciali:** somma dei righi **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IC5** (*altri ricavi e proventi*).

- **Sezione II - Banche ed altri soggetti finanziari:** somma dei righi **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IC18** (*commissioni attive*).

- **Sezione I + II (in caso di compilazione di entrambe)** società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei righi: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IC5** (*altri ricavi e proventi*) e **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*).

- **Sezione III - Imprese di assicurazione** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).

- **Sezione V – Società in regime forfettario.** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.

**MODELLO IRAP 2017 - QUADRO IP Società di persone**

- **Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs n. 446/1997:** rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR. I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

- **Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97:** somma dei righi: **IP13** (*ricavi delle vendite e prestazioni*) e **IP17** (*altri ricavi e proventi*). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 somma dei righi: **IP13** (*ricavi delle vendite e prestazioni*), **IP17** (*altri ricavi e proventi*) e **IP18** (*interessi attivi e proventi assimilati*).

- **Sezione III – Società in regime forfettario:** rigo **IP47** (*reddito d'impresa determinato forfettariamente*)

- **Sezione IV – Imprese del settore agricolo:** rigo **IP52** (corrispettivi)